

**TAR Piemonte, Sez. II, 19 ottobre 2023 n. 808: impianti FER – SCIA condizionata – operatività dei meccanismi di semplificazione – atti di assenso ulteriori**

Il Giudice Amministrativo ha l'occasione di precisare l'operatività del meccanismo di semplificazione della PAS, prevista all'art. 6 del DLgs 28/2011 per gli impianti alimentati da FER di cui ai punti 11 e 12 delle LG sulle autorizzazioni FER: la PAS segue il modello della SCIA, ancorchè a efficacia differita, ovvero consente di effettuare l'intervento decorsi 30 giorni dalla dichiarazione - sempre che, entro i medesimi 30 giorni, il Comune non rilevi la non sussistenza delle condizioni di legge e, quindi, vieti la realizzazione del progetto.

Il comma 5 dell'art. 6, però, dispone per il caso in cui siano necessari anche atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune: in queste ipotesi, il termine perché si consolidi l'effetto abilitativo resta sospeso fino a quando non sia acquisito l'atto di assenso necessario – atto che il Comune può acquisire d'ufficio o previa indizione di una conferenza di servizi, secondo lo schema della SCIA condizionata.

Si tratta di un *“innesto, sul tronco principale della SCIA, di una fase prodromica di tipo autorizzativo tradizionale, per cui la segnalazione opera solo nella fase iniziale per poi riattivarsi nella fase finale, a condizione, però, che nelle more sia intervenuto l'atto di assenso in esito al suo specifico procedimento”*.

La mancanza dell'atto di assenso necessario, afferma il Giudice Amministrativo, ha l'effetto di arrestare il procedimento *“per la definitiva impossibilità di riattivare lo strumento di liberalizzazione”*.

In particolare, il TAR sottolinea che, laddove la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali ed espressi (nel caso concreto lo screening VINCA), non possono operare né il meccanismo del silenzio assenso procedimentale (art. 17-bis, comma 4 Legge 241/90), né quello del silenzio assenso esoprocedimentale (art. 20, comma 4 Legge 241/90).

Sul punto, però, è da ribadire che l'atto di assenso può essere acquisito d'ufficio, può essere “contenuto” nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ma può anche essere acquisito a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'amministrazione che resti inadempiente: l'arresto procedimentale può essere superato, quindi, “provocando”, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, l'assenso espresso ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della Legge 241/90, con dimezzamento dei relativi termini di conclusione.

**Link:**[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_to&nrg=202201213&nomeFile=202300808\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_to&nrg=202201213&nomeFile=202300808_01.html&subDir=Provvedimenti)